



Provincia Regionale di Caltanissetta

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI CUI ALL'ART.13 DELLA LEGGE N.44/99 CON SEDE LEGALE ED OPERANTI NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA E PER LA PREVENZIONE DELL'USURA A IMPRESE, FAMIGLIE E SINGOLI SOGGETTI IN TEMPORANEO BISOGNO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART.15 DELLA LEGGE N. 108/96.

TITOLO I

ATTUAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI CUI ALL'ART.13 DELLA LEGGE N.44/99 CON SEDE LEGALE ED OPERANTI NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

ART. 1

UFFICIO

1. E' istituito presso la Provincia Regionale di Caltanissetta - Settore 12° , l'Ufficio di Coordinamento per il promuovimento e l'attuazione delle attività a sostegno della prevenzione e del contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket delle estorsioni.
2. L'Ufficio previsto nel comma precedente avrà la seguente denominazione : **"Ufficio di coordinamento per la lotta all'usura ed al racket delle estorsioni"**.
3. La politica e le linee guida dell'Ufficio di Coordinamento sono decise dall'Assessore titolare della specifica delega, di concerto con il Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta.
4. L'Assessore titolare della specifica delega, è tenuto a relazionare in Consiglio Provinciale, almeno una volta l'anno, sulle attività svolte dall'Ufficio per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1.

ART. 2

STANZIAMENTI

1. La Provincia eroga a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura legalmente costituite, iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura, che abbiano una sede e siano operanti nell'esclusivo interesse del territorio della Provincia Regionale di Caltanissetta, contributi a sostegno dell'attività annuale di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket, a copertura dei costi che queste Associazioni dovranno sostenere per le predette attività annuali inclusa IVA se non deducibile.
2. Il contributo annuale provinciale, attinto da apposito capitolo di bilancio, può essere concesso a copertura massima dell'80% delle spese preventivate; il sostegno economico annuale non potrà comunque superare, per ciascuna associazione idonea richiedente, il valore assoluto massimo di 25.000 euro.
3. Il contributo non potrà essere elargito alle associazioni che svolgono propaganda politica-partitica.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO

1. Le Associazioni interessate presentano domanda di contribuzione annuale, a pena di esclusione, alla Provincia Regionale - "Ufficio di Coordinamento" presso l'Assessorato Antiracket, Legalità e lotta alla mafia, entro il 31 gennaio dell'anno solare al quale è riferita l'attività annuale che si intende svolgere, mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R., recante sulla busta la dicitura "Fondo di sostegno per le attività annuali delle associazioni antiracket ed antiusura con sede nella provincia di Caltanissetta". Per l'accertamento del rispetto del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
2. La domanda deve contenere l'impegno, a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Rappresentante Legale dell'associazione, all'utilizzazione del contributo esclusivamente per le iniziative annuali di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La domanda deve essere corredata delle sotto elencate documentazioni:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto pubblico costitutivo e dello statuto sociale dell'Associazione; i soggetti che hanno già beneficiato di contributi o che, a tal fine, hanno già prodotto tale documentazione all'Ente provincia, possono farne esplicito riferimento (citando finalità ed anno di presentazione) nell'istanza inoltrata e sono così esonerati dal riprodurla, a meno che non siano state apportate modifiche e/o integrazioni.
 - b) dichiarazione del Legale Rappresentante dell'associazione di iscrizione all'apposito registro istituito presso la Prefettura ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n.614 e 21 ottobre 1999, n.451;
 - c) relazione esplicativa sulle attività annuali che si intende realizzare, di cui al precedente comma 2 e per il quale si richiede il contributo, nonché apposita relazione sull'attività effettuata negli anni precedenti (ovvero curriculum delle attività sociali svolte dall'associazione);
 - d) preventivo dettagliato con indicazione analitica delle singole spese annuali che si intende sostenere, debitamente firmato dal Legale Rappresentante;
 - e) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale;
 - f) descrizione dei dati fiscali, della sede legale ed operativa dell'Associazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante;

g) espressa indicazione delle modalità di corresponsione dell'eventuale contributo concesso da parte dell'Ente provincia (a mezzo mandato di pagamento presso la Tesoreria provinciale, accreditamento a mezzo bonifico bancario, ecc...).

h) relazione finanziaria relativa all'anno precedente approvata dagli organi statutari dell'associazione;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal Legale Rappresentante dell'Associazione, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici, riferendosi ad attività o manifestazioni previste nell'anno solare per il quale viene richiesto il contributo stesso all'Ente Provincia.

4. Il contributo è concesso con Deliberazione di Giunta, previa proposta dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di competenza. Entro predetto termine verrà liquidato anticipatamente fino ad un massimo del 60% del contributo determinato; la restante parte verrà liquidata ad avvenuta presentazione del consuntivo annuale secondo le modalità previste dal successivo comma 1 art. 4.

ART. 4

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

1. Dal 1° dicembre e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare per il quale è stato richiesto il contributo (farà fede la data di arrivo all'Ufficio di Gabinetto della Provincia), le Associazioni beneficiarie sono tenute a presentare la sotto elencata documentazione:
- a) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal quale risulta che il Presidente Legale Rappresentante non è cessato a qualsiasi titolo dalla carica e che le attività per cui è stato richiesto il contributo, di cui al comma 2 art. 3, risultano effettivamente realizzate. In caso di cessazione del Presidente Legale rappresentante dovrà essere indicato il nuovo Rappresentante Legale, allegando la documentazione comprovante la nuova nomina ;
 - b) rendiconto analitico corredato della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, debitamente quietanziate e conformi alle leggi fiscali vigenti; le fatture (giustificativi di spesa) dovranno essere esibiti in originale fino al raggiungimento del contributo concesso ed in copia conforme all'originale fino al raggiungimento delle somme preventivate e presentate ai sensi della lettera d) comma 3 art. 3. Se le somme rendicontate sono inferiori a quelle preventivate, l'ufficio provinciale cui compete l'esame documentale, provvederà a rideterminare il contributo concesso, riducendolo proporzionalmente di una percentuale che è funzione delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
 - c) Il rendiconto di cui alla precedente lettera b) potrà variare la tipologia delle proprie voci di spesa incidendo in misura non superiore al 20% del totale delle somme preventivate.
 - d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale Rappresentante dalla quale si evinca che i documenti contabili, giustificativi delle spese rendicontate, non siano stati presentati ad altri Enti Pubblici ai fini della concessione di contributi finanziari, indicando per ogni documento contabile la denominazione o generalità del soggetto emittente, la somma di denaro, la data e l'eventuale numero;
 - e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale Rappresentante dalla quale risulti la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. Qualora il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dovesse risultare inferiore all'anticipazione già determinata, la parte eccedente dovrà essere rimborsata alla Provincia Regionale di Caltanissetta secondo le modalità impartite dall'Ufficio di Coordinamento presso l'Assessorato Antiracket, Legalità e lotta alla mafia ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente comma.

ART. 5

PUBBLICITA'

La Provincia Regionale annualmente entro il 30 novembre, provvede a pubblicizzare il presente regolamento mediante apposito Avviso con pubblicazione presso gli Albi dell'Ente Provincia e dei 22 comuni amministrati, e inoltre mediante comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo, della Questura, del locale Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, nonché mediante diffusione promo-pubblicitaria nelle testate giornalistiche e radio-televisive più diffuse nell'ambito del territorio provinciale.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DELL'USURA A IMPRESE, FAMIGLIE E SINGOLI SOGGETTI IN TEMPORANEO BISOGNO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART.15 DELLA LEGGE N. 108/96.

ART. 6

FINALITA'

1. In esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 17/11/2004, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/96 con le norme seguenti, si disciplina il funzionamento del "Fondo di prevenzione all'usura e solidarietà alle vittime dell'estorsione, dell'usura dei fenomeni mafiosi e similari di famiglie o singoli soggetti che si trovino in temporaneo bisogno finanziario".
2. Tale fondo sarà successivamente indicato come "Fondo speciale".
3. Le risorse finanziarie del Fondo sono finalizzate a prestare garanzia, sino ad un massimo del 100%, al sistema bancario che conceda, anche in presenza di protesti, affidamenti ad imprese, famiglie o singoli soggetti che, con particolare riguardo alle vittime dell'estorsione e dell'usura, ovvero di altri reati di tipo mafioso e similari, si trovino in temporaneo bisogno finanziario.
4. La garanzia, a valere sul Fondo Speciale, è finalizzata ad uno sviluppo dell'economia libero dai condizionamenti illegali e a contribuire, a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito da parte degli imprenditori e delle famiglie in difficoltà incentivando la denuncia da parte delle vittime.

ART. 7

BENEFICIARI

Possono beneficiare della garanzia le imprese (organizzate in forma individuale o societaria aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio

provinciale), le famiglie o singoli soggetti (residenti nei comuni del territorio provinciale), anche protestati, che benché meritevoli si trovino in temporaneo stato di bisogno finanziario e non siano riusciti ad ottenere credito dal sistema bancario.

ART. 8

FUNZIONAMENTO

1. La Provincia Regionale, previa emanazione di apposito Avviso secondo le modalità fissate dal precedente art. 5 , concede un contributo finanziario, a valere sul Fondo Speciale, ai Confidi, alle Fondazioni e alle Associazioni Antiracket ed Antiusura, che abbiano una sede e siano operanti nell'esclusivo interesse del territorio della Provincia Regionale di Caltanissetta e che abbiano costituito un fondo di prevenzione dell'usura ai sensi dell'art.15 della Legge 108 del 1996.
2. Il Fondo di cui al precedente art.1 affluisce al Fondo Speciale già costituito dai Confidi, dalle Fondazioni e dalle Associazioni Antiracket ed Antiusura ai sensi della Legge 108 del 1996 ed è da queste gestito con le modalità previste dalla stessa legge.
3. Il Fondo loro concesso deve essere utilizzato per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio di usura, come previsti dalla citata legge 108 del 1996.
4. I Confidi, le Fondazioni e le Associazioni Antiracket ed Antiusura, presentano istanza di contribuzione alla Presidenza della Provincia Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R. recante sulla busta la dicitura "Fondo Speciale per interventi di prevenzione dell'Usura - art.15 Legge 108/96". Per l'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.
5. La domanda di cui al comma precedente deve comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale;
 - b) descrizione dei dati fiscali, della sede legale ed operativa dell'Associazione, Fondazione o confidi, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale R a p p r e s e n t a n t e ;
 - c) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di i d e n t i f i c a z i o n e ;
 - d) ambito territoriale di attività e per i Confidi anche il settore economico di competenza del Fondo speciale antiusura;
6. La domanda deve essere corredata:
 - a) per le fondazioni da:
 - 1) atto di riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato o della Regione;
 - 2) atto costitutivo e statuto
 - 3) dichiarazione di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11.giugno 1997, n. 315
 - 4) convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996;
 - 5) rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento;
 - b. per le Associazioni Antiracket ed Antiusura da:
 - 1) atto costitutivo e statuto
 - 2) dichiarazione di iscrizione all'elenco tenuto dalla Prefettura - Ufficio

- Territoriale del Governo ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n.614 e 21 ottobre 1999, n.451;
- 3) convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996;
 - 4) rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento;
- c. per i Confidi da:
- 1) dichiarazione del legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155. comma 4, del D. Leg. 385 del 1993 e l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 emanato ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della Legge statale 108 del 1996;
 - 2) copia conforme all'originale della delibera di costituzione del Fondo speciale antiusura;
 - 3) copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 2 della legge 108 del 1996.
 - 4) rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento.
7. La domanda deve altresì contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie per i prestiti erogati dal sistema creditizio a favore dei soggetti a rischio di usura e l'impegno alla restituzione del medesimo contributo che entro 12 mesi dalla corresponsione non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie.
8. Il contributo è concesso con deliberazione di Giunta, previa proposta dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di competenza, ripartendo la disponibilità tra i soggetti aventi diritto in proporzione all'entità del contributo concesso dallo Stato ai Confidi e alle Fondazioni, alle Associazioni Antiracket ed Antiusura ai sensi della legge 108 del 1996, ovvero ripartendo la disponibilità in proporzione al numero di domande pervenute.

ART. 9

RENDICONTI

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni Antiracket ed Antiusura sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Provincia Regionale -Ufficio di Coordinamento presso l'Assessorato Antiracket, Legalità e lotta alla mafia, circa l'effettivo utilizzo, nel rispetto della destinazione prevista dal presente regolamento, del contributo ricevuto relativo all'anno precedente.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 10

STANZIAMENTI DEI FONDI

Per gli anni 2005 e 2006 il fondo previdenziale di sostegno alle associazioni antiracket ed antiusura è stabilito in Euro 25.000,00 e il fondo speciale per la prevenzione dell'usura è stabilito in Euro 100.000,00.

Per l'anno 2005 i contributi da erogare di cui al - Titolo I - per ciascuna associazione non potranno superare il valore assoluto di Euro 4.000,00.

ART. 11

TERMINI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione i termini previsti sul presente regolamento sono così determinati:

Art. 3, comma 1 : 30/10/2005;
Art. 3, comma 4 : 30/12/2005;
Art. 4, comma 1 : dal 01/02/2006 al 28/02/2006;
Art. 5 : dal 31/08/2005;
Art. 8, comma 4 : 30/10/2005;
Art. 8, comma 8 : 30/12/2005.

ART. 12

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di cui alle leggi 07/03/1996, n. 108, 23/02/1999, n. 44 ed alla L.R. 13/09/1999, n. 20.